

Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 26/09/2013

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza

nella causa promossa

da

DI.MO.AL., con l'Avv.to PA.MA., elettivamente domiciliato in VIA (...) MILANO;

RICORRENTE

contro

SO. SOCIETÀ COOPERATIVA, con l'Avv.to CA.MA. e con l'Avv.to PU.GR., elettivamente domiciliato in PIAZZALE (...), MILANO;

RESISTENTE

OGGETTO: impugnativa contratto a termine; ripristino rapporto e risarcimento danno.
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 19.3.2013, DI.MO.AL. ha convenuto in giudizio SO. SOCIETÀ COOPERATIVA per l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti e il conseguente accertamento della sussistenza tra le stesse di un rapporto a tempo indeterminato, ordinandosi alla convenuta di ripristinare tale rapporto e di risarcirgli il relativo danno oltre che a corrispondergli la retribuzione del mese di dicembre 2012; con vittoria di spese. Si è ritualmente costituita in giudizio SO. SOCIETÀ COOPERATIVA contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.

E' documentale che DI.MO.AL. ha lavorato per SO. SOCIETÀ COOPERATIVA, come risulta dalla buste paga vidimate INAIL in atti.

Queste ultime danno conto di un rapporto di lavoro con assunzione in data 12/9/2012 in forza di un rapporto a tempo determinato con scadenza prevista al 11/12/2012.

Il ricorrente ha tuttavia dedotto di non aver mai ricevuto in consegna il contratto di assunzione.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha versato in atti il contratto a suo dire sottoscritto con il ricorrente, proprio relativo al periodo 12 settembre-11 dicembre 2012, con inquadramento quale operaio di cui al livello H, con apposizione del termine giustificata da ragioni di carattere produttivo e organizzativo specificamente indicate in punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo.

Va detti tuttavia che all'udienza del 23/7/2013 il ricorrente ha contestato di aver mai ricevuto il contratto di assunzione versato in atti dalla convenuta sub doc. 3 e formalmente disconosciuto la firma in calce a tale contratto.

Quest'ultima si è limitata a confermare l'autenticità del documento insistendo nelle proprie istanze istruttorie. Ebbene, in diritto va rilevato che, ai sensi [dell'articolo 215 c.p.c.](#), l'atto di disconoscimento del ricorrente comporta che la scrittura versata in atti non possa aversi per riconosciuta; in tal caso l'unico strumento processuale è quello dell'istanza di verifica di cui [all'articolo 216 c.p.c.](#) in forza del quale la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verifica.

Nel caso di specie, pur a fronte del formale disconoscimento da parte del ricorrente, parte convenuta non ha minimamente avanzato tale istanza.

È senza dubbio vero che la richiesta di verifica non richiede formule di stile o sacramentali per essere validamente formulata, ma è altrettanto vero che deve esservi pur sempre una inequivoca richiesta in tal senso che, al contrario, difetta nel presente giudizio atteso, come visto, che le istanze istruttorie richiamate dalla parte convenuta non richiamano alcunché sotto tale punto di vista.

Per quanto detto il contratto versato in atti dalla parte convenuta non può valere quale prova nel presente giudizio nel quale, per l'effetto, difetta alcuna contratto di assunzione del ricorrente e, conseguentemente, alcuna causale di apposizione del termine, in palese violazione di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1, del D.Lgs. 368/01](#) che dispone che "è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" e soprattutto dal successivo comma 2 della medesima norma che dichiara che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1".

Per ciò solo il ricorso deve trovare accoglimento.

In ogni caso va detto che, anche a prescindere dalle assorbenti eccezioni sopra richiamate, il contratto versato in atti dalla convenuta reca una causale (punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo) sostanzialmente tautologica rispetto al precetto di legge già sopra richiamato, non essendo minimamente rinvenibile da tale causale l'effettiva

ragione giustificava delle necessità della convenuta; a ben vedere la società solo nella memoria difensiva ha tentato di dare conto delle effettive ragioni in forza delle quali assumeva il lavoratore.

Del tutto inconferente poi il richiamo effettuato, sempre dalla parte convenuta, alla novella introdotta dalla [Legge 92/2012](#), che ha inserito il nuovo comma 1 bis nell'articolo 1 Dlgs 368/01 prevedendo particolare la possibilità di assumere a termine per un periodo non superiore a 12 mesi senza necessità di indicare la relativa causale, e ciò in quanto la causale del contratto in esame è presente (ed è stata sopra richiamata) e tuttavia è stata censurata in quanto evidentemente generica e quindi non conforme al dato normativo.

In altri termini la riforma sopra richiamata del 2012 non ha certamente eliminato dal panorama giuridico il contratto a termine causale, che è proprio la fattispecie applicata al caso di specie da SO. SOCIETÀ COOPERATIVA che, come visto, ha genericamente indicato le relative ragioni; pretendere oggi di invocare quale fattispecie regolatrice del rapporto una differente normativa rappresenta senza dubbio un tardivo tentativo di aggirare le carenze sopra riscontrate.

Di conseguenza va dichiarata la nullità del termine apposto al contratto in esame e va quindi dichiarato che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 12.9.2012 e mai cessato.

Quanto alle conseguenze economiche, la [Legge 183/2010](#), all'articolo 32, comma 5, così ha previsto: nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'[articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#).

Preliminarmente va detto che la lettera della norma, nel riferirsi alla conversione del rapporto, postula evidentemente che il giudice comunque ripristini il rapporto stesso ordinando al datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore.

Quanto alla determinazione dell'indennità spettante alla parte ricorrente, occorre quindi avere riguardo al numero di dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti.

Sotto tale profilo va rilevato che nel caso di specie l'unico dato ravvisabile è la durata del rapporto dedotto in causa, limitato a soli quattro mesi.

Pertanto, in base agli indici sopra indicati, il giudicante ritiene equo indicare l'indennità dovuta alla parte ricorrente nella misura di 2,5 mensilità al tallone mensile di Euro 1.436,56 (tale infatti è la retribuzione globale di fatto sulla base della retribuzione mensile riconosciuta in contratto al ricorrente e considerato che la stessa era fissata in 14 mensilità), pari quindi a Euro 3.591,40, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo.

Va invece respinta la domanda del ricorrente volta al pagamento della retribuzione per il mese di dicembre avendo la convenuta documentato l'avvenuto pagamento (cfr. disposizione di bonifico di cui al documento 7). Le spese di lite, in forza della reiezione di parte della domanda del ricorrente, vengono compensate tra le parti per un quarto e per i restanti tre quarti seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex [art. 431 c.p.c.](#)

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che tra DI.MO.AL. e SO. SOCIETÀ COOPERATIVA intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 12.9.2012; condanna parte resistente a ripristinare il rapporto di lavoro di DI.MO.AL. con le stesse mansioni o mansioni equivalenti ed a corrispondere alla parte ricorrente a titolo risarcitorio la somma di Euro 3.591,40 oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo;

respinge per il resto il ricorso;

compensate tra le parti le spese di lite per un quarto, condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente i restanti tre quarti delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.250 oltre accessori;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano il 25 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2013.